

REGOLAMENTO (CE) N. 1279/95 DELLA COMMISSIONE**del 6 giugno 1995****relativo a vendite, mediante gara semplice, di alcoli d'origine vinica detenuti dagli organismi d'intervento destinati all'esportazione****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾,considerando che il regolamento (CEE) n. 377/93 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3152/94⁽⁵⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione relative allo smaltimento degli alcoli provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, dato il costo di magazzinaggio dell'alcole, sarebbe opportuno indire delle vendite, tramite gara semplice, per alcoli di origine vinica provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento francese, spagnolo e italiano;

considerando che è opportuno procedere a gare semplici per l'esportazione di alcole, destinato all'utilizzazione finale nel settore dei carburanti, in determinati paesi dei Caraibi e dell'America centrale, che offrono una certa garanzia di assenza di perturbazioni sul mercato dell'alcole e delle bevande spiritose;

considerando che è tuttavia opportuno adattare il livello delle cauzioni e le relative modalità previste per tali gare, tenendo conto dell'ingente quantità di alcole posto in vendita; che occorre aumentare l'importo della cauzione di esecuzione in particolare in previsione del possibile stoccaggio di un volume considerevole di alcole nei paesi interessati dei Caraibi e dell'America Centrale;

considerando che i prezzi d'offerta espressi in ecu/hl, presentati nel quadro delle gare di alcole di origine vinica, devono tener conto di eventuali cambiamenti del regime

agrimonetario istituito dal regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 2192/93⁽⁸⁾, concernente taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo e recante in particolare modifica del regolamento (CEE) n. 377/93, prevede i tassi di conversione agricoli da applicare per convertire in moneta nazionale i pagamenti e le cauzioni previsti nel quadro delle gare semplici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**Articolo 1**

1. Sono indette otto gare semplici nn. 175/95 CE, 176/95 CE, 177/95 CE, 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE per la vendita di un quantitativo totale di 1 000 000 hl di alcole proveniente dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87, detenuto dagli organismi di intervento italiano, spagnolo e francese.

2. Le gare semplici nn. 175/95 CE, 176/95 CE e 177/95 CE vertono ciascuna su un quantitativo di 425 000, 100 000 e 100 000 hl di alcole a 100 % vol.

Le gare semplici nn. 178/95 CE, 179/95 CE, 180/95 CE, 181/95 CE e 182/95 CE vertono ciascuna su un quantitativo di 75 000 hl di alcole a 100 % vol.

Articolo 2**L'alcole messo in vendita:**

— è destinato all'esportazione fuori della Comunità europea e

— deve essere importato e disidratato:

— per la gara semplice n. 175/95 CE in Costa Rica;

— per le gare semplici nn. 176/95 CE e 177/95 CE in:

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.⁽³⁾ GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.⁽⁴⁾ GU n. L 43 del 20. 2. 1993, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 34.⁽⁶⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁸⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 19.